

Legge regionale 17 giugno 2011 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 29/12/2012

Istituzione della Giornata regionale per la lotta alla droga.

Art. 2

(Iniziative e strumenti inerenti la Giornata regionale per la lotta alla droga)(1)

1. In occasione della Giornata regionale per la lotta alla droga, l'Assessore regionale competente in materia di salute promuove idonee iniziative finalizzate alla prevenzione del consumo, dello spaccio e del traffico di sostanze stupefacenti e psicoattive, nonché alla diffusione della cultura e dell'educazione alla legalità, attraverso campagne d'informazione, convegni, studi e dibattiti, avvalendosi della collaborazione di altri assessori regionali e degli enti locali interessati.

2. Per le finalità previste all'articolo 1, l'Assessore regionale competente in materia di salute promuove la programmazione su tutto il territorio regionale di politiche di prevenzione e di contrasto alla droga, nonché di politiche per il trattamento e il recupero delle persone dedite al consumo di sostanze stupefacenti.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 265, comma 1, L. R. 26/2012